



COMUNE DI SARDARA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

C.F. 82000170926	Piazza Gramsci, 1 – 09030 – SARDARA (SU)	P.IVA 00570460923
Tel. 070/934501 --- Fax 070/9386111 --- e-mail: settore.affarigenerali@comune.sardara.vs.it --- affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it		
Settore Polizia Locale, Urbana e Rurale - Sede in Via Vittorio Emanuele III, 27 - Resp. Settore Comandante Walter Tuveri		
Tel. 070/9387559 --- Fax 070/9387534 --- e-mail: - polizia.municipale@comune.sardara.vs.it		

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE - SETTORE POLIZIA LOCALE - NR. 66 DEL 28.12.2017

CAPITOLATO – PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI UN DISTRIBUTORE DI ACQUA ALLA SPINA “CASA DELL’ ACQUA”

Articolo 1

Il Comune di Sardara, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 180 del **13.12.2017**, intende procedere all’affidamento in concessione di suolo pubblico per l’installazione di distributori automatici di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata.

L'area individuata è la PIAZZA OLIVIO PODDA (area del marciapiede confinante con la Via Oristano).

Il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata.

L’iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l’intento di potenziare e valorizzare l’utilizzo dell’acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell’acqua minerale in bottiglie di plastica e vetro e abbassare, di conseguenza, gli impatti ambientali. Nell'area individuata l’occupazione è limitata ad una superficie di mq.15 (basamento per mq.8 – camminamento per mq.7) per l’installazione di un distributore automatico di acqua alla spina e per la vendita diretta al consumatore finale, da assoggettarsi al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Il Comune autorizza il concessionario ad installare su dette aree distributori automatici di acqua alla spina, aventi le seguenti caratteristiche minime:

- struttura prefabbricata composta da almeno due vani distinti che permettano, per ognuno, l’erogazione di acqua alla spina naturale e gassata refrigerata;
- Sistema di pagamento dell’acqua prelevata tramite tessera servizi gratuita fornita direttamente dalla Ditta o prepagata con carico del credito sulle tessere suddette e con accettatore di monete e banconote.
- Gli impianti dovranno essere debitamente certificati.

Articolo 2

Gli oneri per la realizzazione del basamento e del camminamento, nonché l’installazione del distributore, il costo dell’energia elettrica e dell’acqua, saranno interamente a carico del concessionario. Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento, affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose. È a totale carico del Comune il mantenimento dello spazio circostante la struttura (pulizia e quant’altro necessario al decoro pubblico). Il concessionario ha l’obbligo di curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura. È a carico del concessionario lo smantellamento del distributore ed il ripristino dell’area, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione.

Articolo 3

Il concessionario, per quanto di competenza, fermo restando le responsabilità dell'ente gestore delle forniture, quale Abbanoa per l'erogazione dell'acqua ed E.N.E.L. fornitura elettrica, con cui il concessionario dovrà stipulare regolari contratti con oneri a proprio carico, si impegna a garantire l'erogazione del servizio senza interruzioni. Le utenze devono essere intestate direttamente a quest'ultimo.

Articolo 4

Il concessionario è il responsabile della propria acqua potabile e si impegna a garantirne il controllo secondo le normative vigenti.

Articolo 5

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua, sia minerale che gassata, al prezzo massimo di €. ____ al litro (IVA compresa) offerto in sede di gara ed a mantenere invariato tale prezzo per tutta la durata della concessione.

Articolo 6

La concessione delle aree di cui trattasi, ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. Prima della sua naturale scadenza, le parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo, il quale sarà definito con apposito nuovo contratto alle stesse condizioni, compresi i lavori di ammodernamento. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con spese a totale carico dell'aggiudicatario. Dalla data di sottoscrizione del contratto sorge l'onere del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. La concessione del suolo pubblico sarà effettuata per ragioni di interesse pubblico anche nelle more della stipula del contratto, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Articolo 7

Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare sul proprio territorio strutture analoghe menzionate nella presente convenzione proposte da altri soggetti diversi dal concessionario.

Articolo 8 - Personale

Il concessionario dovrà espletare le prestazioni previste dal presente capitolato con personale proprio, sotto la sua esclusiva responsabilità.

Il concessionario è obbligato a comunicare al Comune il nome ed i recapiti di un proprio referente con funzioni di raccordo tra la ditta stessa e il Comune.

Il referente della ditta dovrà essere sempre e costantemente reperibile telefonicamente per qualsiasi emergenza. Nel caso di sua sostituzione, anche temporanea, la ditta dovrà darne immediata comunicazione al Comune.

Il Comune si riserva il diritto di valutare il servizio espletato e di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio.

L'incarico di cui al presente capitolato non comporta vincolo di subordinazione verso il Comune né della ditta concessionaria né dei suoi addetti (soci e/o dipendenti) che pertanto non potranno vantare diritti verso il Comune per essere assunti alle dipendenze dello stesso.

La ditta sarà inoltre obbligata ad osservare tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81.

La ditta concessionaria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi previsti dal contratto collettivo di settore.

Articolo 9.

A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario, è tenuto a costituire:

- 1) Cauzione provvisoria di €. 50,00 (per la partecipazione alla gara) da versare sul CCP n. 16161093 intestato a Comune di Sardara Servizio di Tesoreria.
- 2) Cauzione definitiva (prima della firma del contratto) pari a € 150,00. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà avere validità per l'intero periodo di gestione (anni 6). Qualora la concessione,

allo scadere dei 6 anni venisse eventualmente prorogata, per lo stesso periodo corre l'obbligo per l'aggiudicatario di integrare la suddetta cauzione per l'ulteriore periodo di rinnovo;

Qualora il concessionario non ottemperi agli impegni assunti con la stipula del contratto si procederà all'incasso della fideiussione.

Articolo 10

È prevista a carico della ditta concessionaria la stipula di polizze assicurative di responsabilità civile per danni arrecati al concessionario o a terzi nello svolgimento delle attività.

La polizza dovrà prevedere dei massimali di 1.000.000,00 di euro alla copertura dei rischi derivanti dalla tipologia del servizio. Resta immutato l'obbligo per il concessionario di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I relativi costi sono totalmente a carico del concessionario.

Articolo 11

Il concessionario è autorizzato ad esporre tabelle segnaletiche circa le indicazioni sulla modalità d'uso dei dispositivi di erogazione del servizio, per tutta la durata della concessione. Eventuali impianti pubblicitari saranno senza oneri (nessuno escluso) per il Comune e dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia. Essi andranno collocati sul distributore prefabbricato, tali da garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori. Gli obblighi di denuncia e pagamento dell'imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta rimane a totale carico del concessionario.

Articolo 12

Il concessionario si obbliga a munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché ad osservare tutte le disposizioni regolanti la materia.

E fatto inoltre obbligo al concessionario di dare notizia all'Amministrazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti o fatti dolosi che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificano danni, indipendentemente dall'osservanza da parte della ditta stessa degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti.

Articolo 13

La ditta concessionaria avrà quale referente diretto il dipendente comunale Responsabile del Procedimento il quale controllerà il corretto svolgimento del servizio contestando eventuali inadempienze.

Articolo 14

L'Attività di erogazione di acqua alla spina dovrà avere inizio, salvo cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, entro il termine di 90 gg. giorni dalla data di aggiudicazione.

Da tale data scaturirà inoltre l'obbligo per il concessionario in relazione alla manutenzione e custodia degli impianti di erogazione dell'acqua alla spina.

Articolo 15

La concessione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte della ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;
- mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

Nel caso di decadenza della concessione, il concessionario incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in caso d'impossibilità ad eseguirne le prescrizioni in conseguenza di cause non imputabili alla stessa ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Articolo 16

È facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare:

- L'adempimento puntuale e preciso delle prestazioni previste con il presente capitolato;

- Il livello di qualità delle prestazioni erogate;
- Il rispetto di tutte le norme contrattuali nei confronti del personale impiegato.

Articolo 17

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della concessione, non darà mai diritto al concessionario di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio.

Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal Presente Capitolato e quindi dell'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa.

Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale.

Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Cagliari, con sede in Via Sassari, 09124 Cagliari, Italia – Tel 070/679751, fax 070/67975230

Articolo 18

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 19

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'amministrazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

Responsabile del Servizio:

Sig. Walter Tuveri – Tel 3488075881-070/9387559 –

e_mail: polizia.municipale@comune.sardara.vs.it